



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE  
A TEMPO INDETERMINATO**

**TRA**

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Dott. Fabrizio Manca  
(C.F.: MNCFRZ64A17B354E)

**E**

Il/la dott/ssa Brandone Giorgio nato/a a Torino (TO) il 12-03-1959, residente in  
(C.F.: BRNGRG59C12L219Y)

**PREMESSO**

che con il D.D.G. prot. n. 8782 del 13 agosto 2019 che è parte integrante del presente contratto, il/la dott/ssa Brandone Giorgio è stato/a individuato/a quale destinatario/a della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Piemonte;

ai sensi dell' art. 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.04.2006

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto

**Art. 1**

**(Natura e oggetto del contratto)**

Il/la dott/ssa Brandone Giorgio è assunto/a in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Piemonte, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2019.

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art. 14 del C.C.N.L. del personale della dirigenza scolastica - Area V - dell' 11.4.2006 così come modificato dall'art. 8 del C.C.N.L. del personale della dirigenza scolastica - Area V - del 15 luglio 2010.

L'istituzione scolastica sede di servizio è assegnata con il provvedimento di incarico dirigenziale conferito ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

Il dirigente medesimo è tenuto a prendere servizio presso l'istituzione scolastica assegnata con il provvedimento di incarico dirigenziale il 2 settembre 2019. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo alla data sopra indicata, costituisce causa risolutiva del presente contratto, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, vi sia un impedimento legittimo.

**Art. 2**

**(Trattamento economico)**

Al dirigente scolastico Brandone Giorgio compete il seguente trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:

- a) stipendio tabellare euro 45.260,73 (art. 39, comma 3, del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019);
- b) retribuzione di posizione parte fissa euro 12.565,11 (art. 39, comma 4, del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019);



- c) retribuzione di posizione parte variabile, così come definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, nonché dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo CCNL (art. 42).

Al dirigente scolastico Brandone Giorgio è inoltre attribuita la retribuzione di risultato sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui al citato art. 7, comma 1, del CCNL 8/7/2019.

La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### Art. 3

#### (Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)

Il/la dott/ssa Brandone Giorgio dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

### Art. 4

#### (Risoluzione del contratto)

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

### Art. 5

#### (Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui presta servizio il dirigente scolastico.

Il presente contratto è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 28 agosto 2019

Il Dirigente Scolastico  
Giorgio Brandone

Il Direttore Generale  
Fabrizio Manca